



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Don Mauro Costantini**

via Gramsci, 20 - 60048 Serra San Quirico (AN)

Tel/fax.0731 86023 – 868028 – 86033

e-mail: anic80900g@istruzione.it

REGOLAMENTO DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI



Deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell'8 ottobre 2013

Si forniscono con il presente Regolamento le misure organizzative relative alla vigilanza sugli alunni, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra i docenti;
4. durante l'intervallo;
5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. durante il tragitto aula - laboratori;
7. riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
8. durante il tragitto scuola – palestra;
9. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA

Fa parte degli obblighi di servizio previsti per insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c., il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente

deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

La vigilanza sugli alunni della classe durante le lezioni compete al docente in servizio fino al cambio dell'ora. Qualora il docente, per giustificati motivi, debba temporaneamente allontanarsi dalla classe, chiederà di essere sostituito da un collega o da un collaboratore scolastico presente sul piano. In nessun caso si lasceranno gli alunni incustoditi.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sempre sugli alunni prima dell'inizio delle lezioni, nei corridoi e nelle classi fino all'arrivo del docente, durante l'intervallo e durante le lezioni nei corridoi e nei bagni e, a richiesta del docente, anche nella classe per tempi brevi. Essi sono, inoltre, tenuti a vigilare sugli alunni tutte le volte che la classe risulti priva del docente, in caso di sciopero degli insegnanti e quando c'è un ordine scritto del Dirigente.

La vigilanza così come descritta e organizzata dal presente Regolamento riguarda anche docenti ed esperti esterni impegnati e in servizio per particolari progetti e/o percorsi formativi.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

L'accesso ai locali della scuola avverrà compostamente, senza soste nei corridoi e/o sulle rampe.

Il personale ATA sarà presente sul piano al momento dell'ingresso degli alunni per evitare l'assembramento nei corridoi e assicurare il corretto flusso degli stessi nelle classi, vigilando in caso di assenza del personale docente.

Un responsabile del personale ATA vigilerà sul portone d'ingresso impedendo l'accesso agli estranei.

Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto del Comune o di chi per esso, non sono sotto la custodia del personale docente se non quando accedono ai locali didattici.

I genitori possono accompagnare a piedi gli alunni fino al cortile della scuola, o fino all'ingresso per i bambini di scuola dell'infanzia, e non oltre.

La vigilanza degli alunni prima dell'inizio delle lezioni e al termine delle lezioni viene assicurata agli alunni autotrasportati (in apposito elenco nominativo per ciascun plesso) con orari stabiliti in accordo con l'Ente locale.

Le famiglie che necessitano di tale servizio di vigilanza possono far richiesta scritta al Dirigente scolastico allegando apposita dichiarazione del datore di lavoro. Dopo aver valutato richieste e disponibilità, il Dirigente scolastico autorizza nominativamente gli alunni ed incarica il personale scolastico per la vigilanza.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti interventi di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza e alla Segreteria.

Durante il cambio delle ore di lezione, gli alunni osserveranno un comportamento corretto evitando di uscire dalle aule e di intrattenersi nei corridoi o nei bagni; in caso di necessità potranno avvisare un docente o un ausiliario e richiedere il permesso per

uscire. Le contravvenzioni alle presenti disposizioni sono considerate di estrema gravità e comportano la comminazione di una sanzione immediata.

Gli insegnanti sono tenuti a far rispettare tale disposizione e, in ogni caso, a non far uscire dall'aula più di un alunno per volta, non consentendo una nuova uscita prima del rientro di colui che è uscito in precedenza.

Nel caso di assembramento nei bagni o nei corridoi, ovvero di presenza di alunni su piani diversi da quello della propria aula, il personale ATA presente sul piano rimanderà gli alunni nelle rispettive aule, avvisando tempestivamente il docente di classe.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Al fine di regolamentare lo spazio di tempo concesso agli studenti per consumare una merenda rimanendo in aula e negli spazi appositamente indicati, si dispone che la vigilanza venga effettuata dai docenti già impegnati nella classe.

I docenti di classe e i collaboratori scolastici sono impegnati ciascuno per la propria parte affinché la vigilanza degli alunni e dell'ambiente scolastico venga garantita anche nel momento dell'intervallo.

I docenti coordinatori di plesso potranno all'occorrenza fornire al Dirigente scolastico proposte organizzative specifiche volte a garantire l'efficacia ed efficienza del servizio di vigilanza durante l'intervallo.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio.

Al termine delle lezioni ogni insegnante accompagna i propri alunni all'uscita curando che il percorso venga compiuto, per motivi di sicurezza, nel modo più ordinato possibile.

6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

7. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Anche gli alunni di scuola dell'infanzia, considerata l'età, sono considerati “minori bisognosi di soccorso”.

8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA

Durante il tragitto scuola – palestra fuori sede e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente che effettua la lezione di educazione fisica. In caso di classe numerosa e/o tragitto pericoloso il docente può essere supportato dal collaboratore scolastico.

9. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni disabili, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

10. ACCESSO ALLA SCUOLA DA PARTE DI ESTRANEI

Gli estranei non sono autorizzati ad accedere alla scuola.

L'accesso può essere consentito solo quando esistono validi motivi educativi o didattici o di funzionalità delle strutture scolastiche, in particolare a:

- genitori espressamente invitati da docenti,
- estranei con funzioni di esperti per lo svolgimento di attività scolastiche e parascolastiche,
- ex alunni in un'ottica di continuità affettiva e formativa,
- estranei che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'uso dei locali in orario extrascolastico dagli organi competenti,
- chiunque abbia chiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad entrare.

L'autorizzazione viene, di volta in volta, concessa dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori.

11. SCIOPERI ED ASSEMBLEE

In caso di sciopero degli insegnanti e del personale scolastico, le famiglie devono essere tempestivamente informate del fatto che, in tale evenienza, può venir meno la funzione di sorveglianza e di assistenza dell'istituzione scolastica.

Nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia si richiede la collaborazione di tutto il personale della scuola.

Le famiglie verranno informate per tempo con apposita comunicazione scritta o tramite sito della scuola circa l'eventualità di scioperi o di assemblee del personale scolastico.

Il Dirigente Scolastico, in base alle adesioni liberamente espresse dal personale della scuola, organizzerà tutti i correttivi atti a garantire il mantenimento dei servizi necessari e la necessaria tutela degli alunni.

12. ASSENZE DEGLI INSEGNANTI

In caso di assenza il docente è tenuto ad informare tempestivamente la Segreteria della scuola o il docente coordinatore di plesso o altro docente in servizio nel plesso, al fine di organizzare immediatamente la vigilanza della classe, in attesa del docente supplente.

La sostituzione immediata avviene valutando le compresenze presenti nel plesso o la possibilità di suddividere la classe in piccoli gruppi da inserire in altre classi. In caso di compresenza con il docente di sostegno, il medesimo rimane nella classe in cui presta servizio e garantisce la vigilanza, la continuità del lavoro scolastico e la presenza a fianco dell'alunno disabile, mentre il docente di classe si sposta nella classe a cui deve essere garantita la vigilanza. Tale procedura di sostituzione riguarda l'emergenza temporanea, e non può essere considerata prassi o consuetudine.

Ulteriori disposizioni organizzative che si rendano necessarie in relazione a eventi non programmabili al momento o legati a accadimenti di forza maggiore verranno emanate con specifica direttiva del Dirigente Scolastico.